



INDIRIZZO Via Capoluogo 2
10080 Ingria (TO)
WEB www.comune.ingria.to.it

EMAIL info@comune.ingria.to.it
PEC protocollo@pec.comune.ingria.to.it
TEL / FAX 0124 85 629 / 0124 811 203

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE
DEL COMUNE DI INGRIA
ACCORDO ANNO 2018**

Siglato dalle parti il 21/12/2018
Relazione economico-finanziaria del 21/12/2018
Parere revisore del 21/12/2018
Autorizzazione alla stipula con delibera della Giunta Comunale n. 40 del
21/12/2018

FIRMATO IL 11.05.2019

Ingria, li 11.05.2019

Il Presidente della delegazione trattante
Dr.ssa Antimina MANCINO

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria del CCNL

Assenti

I rappresentanti RR.SS.UU

BETTASSA Emanuele

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE
DEL COMUNE DI INGRIA
ACCORDO ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 17,00, nella sede del comune di Ingria, si è riunita la delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL, così composta:

- per la parte pubblica:

Dr. ssa Mancino Antimina - Segretario Comunale - Presidente

- per la parte sindacale:
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

Assenti

RR.SS.UU.: Presente Emanuele BETTASSA

Premesso

1. Le parti, in applicazione dell'art 40, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. in cui si prevede che **“La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali”**, richiamano l'oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui:
 - all'art. 3, capo 1 del titolo 2° del CCNL 1.4.1999 del Comparto regioni - autonomie locali, che precisa come il **sistema della relazioni sindacali**, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;
 - all'art. 2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data 31.3.1999, che definisce **obiettivi da perseguire con l'applicazione del contratto**:
 - miglioramento della funzionalità dei servizi;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
 - la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;



- prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti;
 - all'art.4 del CCNL 22.1.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.
2. Le parti convengono che il contratto dovrà riferirsi a **tutti gli istituti contrattuali** rimessi a tale livello (art.4 – p.1 CCNL 22.1.2004);
3. Le parti danno atto che:
- a. è stato recepito il C.C.N.L. del personale del comparto autonomie locali per il biennio economico 2008/2009;
 - b. il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, costituito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, risulta di complessivi € 8.239,98 come da allegato A), come confermato con determinazione n. 56 del 12/10/2018;

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Ingria e **disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa**. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha **efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti**.
3. Il presente contratto ha validità per l'anno **2018**.
4. Sono fatte salve eventuali **modifiche o integrazioni derivanti da**:
- la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
 - la volontà delle parti di rivederne le condizioni.

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:
- a) **per la parte sindacale** dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
 - c) dal **Presidente della delegazione di parte pubblica**, previa autorizzazione da parte della Giunta dell'Unione Montana e previa l'acquisizione del prescritto parere ex art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e dalla normativa vigente.
2. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle **OO.SS. territoriali firmatarie** del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.

3. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS. componenti la parte sindacale **non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.**

Interpretazione autentica delle clausole controverse

Le parti danno atto che:

- “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata **contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali** o che disciplinano **materie non espressamente delegate** a tale livello negoziale ovvero che comportano **oneri non previsti** negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le **clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile**
- Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta **oggettivamente non chiara** le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica **sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.**

Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate

Premessa

1. Le parti, a seguito delle verifiche operate, ed a seguito di un'attenta e necessaria ricostruzione del fondo, a seguito dell'avvenuta constatazione della mancata indicazione, nello stesso, per gli anni passati, di alcune voci obbligatorie, convengono sulla **correttezza dell'ammontare del fondo** destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come riportato nel bilancio di previsione per gli anni di riferimento, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.
2. Le parti convengono, inoltre, sulla correttezza del calcolo derivante dal **processo di depurazione** delle risorse destinate **all'indennità di comparto e progressioni orizzontali** e prendono atto, pertanto, dell'ammontare delle risorse risultanti dall'applicazione del processo di depurazione appena citato, riportato nell'allegato A) al presente contratto e convengono che la ripartizione di tali risultanti risorse venga distribuito tra i dipendenti secondo le modalità indicate nei successivi articoli.



Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle **categorie B, C e D** cui siano attribuite **specifiche responsabilità**, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, **possa essere corrisposta un'indennità annuale** fino ad un massimo di **€ 2.500**.
2. In applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: **"le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione"** dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità.
3. Le parti, pertanto, convengono, in applicazione dei commi precedenti, di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità alle fattispecie e per gli importi di seguito indicati:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità Anno 2018
Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi relativi all'espletamento degli atti istruttori delle attività nell'ambito del servizio tecnico e tecnico/manutentivo personale di cat. B	€ 2.000,00

L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva **fissa e ricorrente** ed è erogata annualmente.

5. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di **un'indennità per specifiche responsabilità**, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di **valore economico più elevato** tra quelle indicate al comma 3.
6. L'importo dell'indennità è **decurtato**, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso si **assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso** in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.
7. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo **non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità**.
8. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

Disciplina delle progressioni economiche orizzontale nell'ambito della categoria.

1. Per l'anno 2018, non si prevede di effettuare procedimenti per progressioni orizzontali.



Risorse destinate a compensare le performance organizzativa e individuale

Le risorse destinate a compensare le performance organizzativa e individuale sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli e che, per l'anno 2018, ammonta ad € 746,38.

Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate ai dipendenti dell'ente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa.

Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Il presente accordo s'intende sottoscritto dalle parti ed immediatamente efficace in quanto:

- sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL del 22.1.04;
- sia firmato dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta dell'Unione Montana e sentito il parere del revisore dei conti.

In tale quadro il testo di cui sopra costituisce valore di pre-contratto tra le parti dal momento della sigla sulla parte concordata.

Per la parte sindacale
Assente

LE RR.SS.UU.
Emanuele BETTASSA

Per la parte pubblica
Il Segretario Comunale (dr.ssa Antimina MANCINO)



Allegato A) al Verbale del 21/12/2018

"Contrattazione Collettiva Integrativa Anno 2018"

UTILIZZO FONDO

DETERMINAZIONE FONDO	
RISORSE STABILI	€ 8.167,44
Differenze PEO in essere al 31/03/2018	€ 162,54
TOTALE RISORSE STABILI	€ 8.329,98
UTILIZZO	
Progressioni orizzontali	€ 4.690,20
Indennità di comparto	€ 563,40
QUOTA DISPONIBILE	€ 3.076,38
RISORSE VARIABILI	
TOTALE RISORSE	€ 3.076,38
VOCI AGGIUNTIVE	
TOTALE UTILIZZABILE	€ 3.076,38
UTILIZZO	
INDENNITA' DI RISCHIO (n.3 cat B)	€ 360,00
COMPENSI RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO (n.1 cat. B)	€ 2.000,00
TOTALE	€ 2.360,00
SOMMA RESIDUALE PER PRODUTTIVITA'	€ 716,38
INCENT. PROGETTAZIONE D.Lgs.n.163/2006	€ 487,58